

Risconti diritti di copia  
di Euro .....  
mediante opposizione di marche  
in unico esemplare autografo  
Torino 25 LUG. 2011

VG 512/M  
Crou. 15h/M

**LA CORTE DI APPELLO DI TORINO**

**I sezione civile**

riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Mario Griffey Presidente  
Dott. Angelo Converso Consigliere  
Dott. Adriano Patti Consigliere rel. est.

nel procedimento R.V.G. n. 512/2011 relativo al reclamo proposto da:  
**IL CASO.it**

**L. B. S.p.a. in amministrazione straordinaria**, in persona del commissario straordinario, con sede in **V. M.** ed elettivamente domiciliata in **T.**, via **E. D.** presso lo studio degli Avv. **R. M.** e **G. M. F.** che la rappresentano e difendono insieme con l'Avv. Giovanni Gobbi del foro di Milano per mandato in atti;

**RESISTENTE RECLAMANTE**

**CONTRO:**

**C. di R. di B. e V. S.p.a. - B. e M. T. A. S.p.a.**, entrambe in persona del legale rappresentante, con sede rispettivamente in **B.** ed in **T.**, elettivamente domiciliate in **T.**, corso **M.**, presso lo studio dell'Avv. **F. M.**, che le rappresenta e difende insieme con gli Avv. Prof. **V. T.**, **M.** **G.** ed **E. C.** del foro di Milano per mandato in atti;

**RICORRENTI RECLAMATE**

**CONTRO:**

E [REDACTED] S [REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante, con sede rispettivamente in M [REDACTED], elettivamente domiciliata in T [REDACTED], via D [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. M [REDACTED] D [REDACTED], che la rappresenta e difende insieme con l'Avv. A [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] del foro di Milano per mandato in atti;

**INTERVENUTA**

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Conclusioni di parte reclamante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra eccezione e domanda rigettata,

In via processuale:

riformare il decreto impugnato statuendo l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario o l'improcedibilità per mancata notificazione ai creditori prededucibili indicati nell'allegato 7 del progetto di riparto parziale presentato il 25 maggio 2010 e depositato in cancelleria con decreto del g.d. del 1° giugno 2010, del reclamo proposto dalle banche avverso lo stesso progetto di riparto parziale, confermando l'integrità dei suoi contenuti;

nel merito in via principale:

riformare il decreto impugnato per i motivi esposti nel presente atto di appello e, per l'effetto, dichiarare esecutivo e ordinare al giudice delegato di dichiarare esecutivo il progetto di riparto parziale presentato dal commissario il 25 maggio 2010 e depositato in cancelleria con decreto del g.d. del 1° giugno 2010 nell'integralità dei suoi contenuti e condizioni;

nel merito in via subordinata:

riformare il decreto impugnato per i motivi esposti nel presente atto di appello, ad esclusione del sesto e del settimo e per l'effetto, dichiarare esecutivo e ordinare al commissario di predisporre un nuovo progetto di ripartizione parziale avente ad

oggetto i medesimi importi del progetto di riparto parziale presentato dal commissario il 25 maggio 2010 e depositato in cancelleria con decreto del g.d. del 1° giugno 2010 maggiorati degli Interessi e senza l'apposizione di condizioni;

nel merito in via di ulteriore subordine:

riformare il decreto impugnato revocando la statuizione di annullamento del progetto di riparto parziale presentato dal commissario il 25 maggio 2010 e depositato in cancelleria con decreto del g.d. del 1° giugno 2010, in esso contenuta e statuendo che gli adempimenti previsti ai punti 6, 7 e 8 della motivazione abbiano effetto

limitatamente ai crediti delle banche reclamanti odierne appellate, in pregiudizio degli importi assegnati agli altri creditori dal suddetto riparto;

In ogni caso:

revocare la statuizione di annullamento del progetto di riparto parziale presentato dal commissario il 25 maggio 2010 e depositato in cancelleria con decreto del g.d. del 1° giugno 2010 e disporre in ordine alla revoca, modifica o conferma dello stesso.

Con la condanna alle spese di lite."

Conclusioni di parti reclamate.:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita

dichiarare inammissibile il reclamo proposto *ex adverso* per le ragioni esposte;

in riforma dell'impugnato decreto, assegnare ai fini del riparto valore "zero" al magazzino o, in via subordinata, tenuto conto che l'unica valutazione del magazzino è quella effettuata dal dott. L. [redacted] in ipotesi di liquidazione, un valore pari a € 5.661.369,99;

rigettare il reclamo avversario e condannare la procedura a rifondere alle esponenti i diritti e gli onorari, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del procedimento."

Conclusioni di parte intervenuta:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

ogni altra eccezione e domanda reietta,

accogliere il reclamo proposto dal L. B. s.p.a. in a.s., con ogni consequenziale statuizione in ordine agli atti gravati, relativa alla tutela della procedura e dell'interveniente *ad adiuvandum*.

Con la condanna alle spese di lite."

#### PREMESSO IN FATTO

Con distinti ricorsi rispettivamente proposti il 2 e 5 luglio 2010, B. s.p.a. e M. T. A. s.p.a., entrambe in persona del legale rappresentante, proponevano reclamo avverso il progetto di riparto parziale presentato il 25 maggio 2010, ai sensi dell'art. 67 d. lg. 270/99, dal commissario straordinario di L. B. s.p.a. in a.s. e depositato in cancelleria su ordine del giudice delegato, con decreto del 1° giugno 2010, chiedendo: a) la modifica dell'ammontare riconosciuto al loro credito ipotecario, sulla base di una valorizzazione dell'immobile di V. M., parte del complesso aziendale, maggiore di quella di € 795.397,00 assunta dal commissario; b) la partecipazione al riparto per il credito ipotecario comprensivo degli interessi, c) l'eliminazione della condizione cui subordinato il pagamento delle somme ripartite.

Costitutosi il contraddittorio, la procedura di a.s., in persona del commissario straordinario, premessa ampia illustrazione della finalità conservativa della procedura e della scansione cronologica degli adempimenti osservati ai fini della valutazione e della cessione del compendio aziendale, eccepiva l'improcedibilità del reclamo, per omessa notificazione del ricorso ai creditori in prededuzione, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, in esito ad argomentata confutazione delle varie censure, la sua infondatezza, tale da giustificare il rigetto: in tali sensi concludendo.

Dopo comunicazione di memorie tra le parti ed alcuni differimenti in pendenza di trattative, che (a differenza che con altri istituti di credito parimenti reclamanti, con i quali interveniva una composizione bonaria) si risolvevano negativamente, il tribunale adito: preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità dei reclami per omessa notificazione del ricorso ai creditori in prededuzione (non qualificabili quali *controinteressati*, siccome titolari, a norma degli artt. 111 e 111bis l. fall., di ragioni creditorie peggiori rispetto a quelle delle reclamanti, con la conseguente influenza sui primi di un eventuale accoglimento dei gravami) e di inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invece sussistente per la natura di diritti soggettivi delle posizioni denunciate come lese dalle reclamanti ed ancora del motivo principale, per la pertinenza dei profili censurati come erronei (valorizzazione dell'immobile suindicato al netto delle rimanenze di magazzino, considerate a parte senza neppure una loro stima peritale ed omessa indicazione nell'atto di cessione del compendio aziendale, tra i cespiti trasferiti, del valore commerciale dell'immobile) alla diversa e precedente fase della liquidazione e non a quella della ripartizione, cui anzi estranei; nel merito, previa la contestazione del criterio logico - giuridico adottato dal commissario nella (non corretta) valorizzazione della massa attiva ripartibile (avendo escluso da quella del compendio aziendale, del quale pure parte, le rimanenze di magazzino, per giunta a valore di costo e non di stima, contrariamente agli altri cespiti di esso parte, anche in esito ad un'erronea interpretazione dell'art. 4 dell'atto di cessione di azienda, criticamente disaminato e ridondante nell'arbitrarietà dello scomputo operato), comportante l'esigenza per il commissario medesimo di determinazione del valore del complesso aziendale, sommando il valore del magazzino (nella misura specificata nell'atto di cessione, ragguagliata al prezzo di costo) e computando sul valore così ottenuto l'incidenza percentuale dell'immobile (valorizzato nell'importo della perizia P. in prospettiva di continuità gestionale), con individuazione in tal modo dell'effettivo suo valore di realizzazione, ritenuta la

dedotta violazione degli artt. 54 e 55 l. fall., 2855 c.c. per omessa esplicitazione degli interessi ammessi al passivo in via di prelazione ipotecaria e l'erronea indicazione dell'esatto ammontare del credito ammesso in linea capitale di M██████████ T██████████ A██████████ A██████████ s.p.a. ed infine esclusa, siccome illegittima, la condizione assolutamente irrituale (di pagamento dei crediti delle reclamanti, benché definitivamente ammessi allo stato passivo e senza alcuna riserva, "al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'azione revocatoria oggetto della causa iscritta al R.G. 977/09 dell'Intestato Tribunale"); con il decreto del 31 marzo 2011, ai sensi degli artt. 26, 110 l. fall. e 67 d. lg. 270/99, annullava il piano di riparto parziale in oggetto, disponendo la presentazione dal commissario di uno nuovo, conforme ai punti suindicati, con la compensazione integrale, per la novità e la complessità della questione trattata, delle spese del procedimento tra le parti.

Con ricorso depositato il 2 maggio 2011, L██████████ L██████████ B██████████ s.p.a. in a.s., in persona del commissario straordinario, proponeva reclamo avverso il decreto suddetto, di cui, premessa un'analitica descrizione in fatto della vicenda e chiarita la normativa applicabile ad essa (così giustificando il ricorso odierno, nel regime intermedio tra le riforme operate con il d. lg. 5/2006 e 169/2007, alla Corte d'Appello, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 26 l. fall., avverso il decreto del tribunale), sulla base di sette motivi di gravame, chiedeva la riforma, con l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Instaurato il contraddittorio anche davanti a questa Corte, B██████████ s.p.a. e M██████████ T██████████ A██████████ A██████████ s.p.a. costituitesi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a ministero dei medesimi difensori, con unica memoria difensiva, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto del tribunale, in quanto definitivo (in via subordinata, in quanto tardivo, rispetto alla conoscenza informale avutane in cancelleria prima dell'11 aprile) e, nel merito, in esito ad argomentata confutazione dei vari mezzi, la sua infondatezza, a propria

volta instando, in via di reclamo incidentale sulla base di due motivi di gravame, per la riforma del decreto del tribunale, con assegnazione, ai fini del riparto, di un valore zero al magazzino c, in via subordinata (tenuto conto dell'unica sua valutazione dal dott. L. [redacted] in ipotesi di liquidazione), pari a € 5.661.369,99 e con la condanna della procedura alle spese anche del primo grado di giudizio.

All'odierna udienza di comparizione in camera di consiglio, cui compariva pure il difensore del creditore in prededuzione E. [redacted] S. [redacted] s.p.a., interveniente adesivo alle ragioni della procedura reclamante in quanto controinteressato escluso

dal contraddittorio davanti al Tribunale di Biella, verificata la rituale notificazione del reclamo a tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. secondo decreto di autorizzazione presidenziale del 25 maggio 2011, dopo la relazione del consigliere incaricato e discussione dei difensori delle parti, il procedimento era assunto in riservata decisione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di gravame, L. [redacted] L. [redacted] B. [redacted] s.p.a. in a.s. deduce difetto di motivazione del tribunale in ordine alla propria eccezione di improcedibilità, per mancata notificazione, in violazione dell'art. 26, settimo comma l. fall. (nel testo vigente nel regime intermedio), del reclamo ai creditori prededucibili ai sensi dell'art. 52 d. lg. 270/99, per ingiustificata negazione della loro qualità di *controinteressati*, sia in senso formale (in quanto soggetti espressamente menzionati nel progetto di riparto parziale reclamato, siccome in esso inclusi per previsione di pagamento di somme in loro favore in misura del 15% dei loro crediti), sia in senso sostanziale (per il loro interesse concreto, immediato e differenziato dal *quavis de populo*, al mantenimento del provvedimento impugnato, direttamente incisi dalla modifica indicata dal tribunale, comportante la verosimile esclusione della somma di € 948.587,00, loro destinata, per effetto della valorizzazione dell'immobile di Valle

Mosso nel senso detto, con relativo accrescimento della quota attribuita ai creditori ipotecari, cui i creditori in prededuzione postergati a norma dell'art. 111bis, terzo comma l. fall., tenuto conto dell'insufficienza persino per i crediti prededucibili, specificamente indicati, da preferire a quelli sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa in oggetto, della residua somma disponibile, indicata in € 340.423,00, salvi incrementi derivanti dalle azioni revocatorie in corso: con evidente lesione del contraddittorio nei confronti di tali creditori non avvisati e conseguente improcedibilità dei reclami, loro non notificati nei termini prescritti dall'art. 26, settimo comma l. fall., in applicazione del principio operante (per il difetto di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nella ritenuta inconfigurabilità di rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente) nel processo del lavoro.

Eccepiscono B████████ s.p.a. e M████████ T████████ A████████ A████████ s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per l'esattamente ritenuta (dal tribunale) loro inqualificabilità alla stregua di controinteressati, siccome non destinatari diretti della contestazione del riparto, ma soltanto interessati di riflesso, per effetto dell'eventuale modificazione conseguente al contestato criterio di imputazione ai singoli cespiti, neppure immediatamente rintracciabili, per le lacunose indicazioni utili alla loro esatta identificazione (e comunque a suo tempo, in via prudenziale, richiesta al Presidente del Tribunale di Biella autorizzazione a notificazione del reclamo nei loro confronti per pubblici proclami, negata); in ogni caso, non vertendosi in ipotesi di omessa notificazione, comportante improcedibilità, ma di integrazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo di gravame, L████████ L████████ B████████ s.p.a. in a.s. deduce carenza di motivazione del tribunale in ordine alla propria eccezione di difetto di giurisdizione, investendo i reclami delle banche violazioni compiute dal commissario nella fase prodromica all'attività liquidatoria e l'erroneità dei criteri di imputazione di prezzo all'immobile di V████████ M████████ e pertanto valutazioni discrezionali dell'autorità



amministrativa indirizzante la procedura di amministrazione straordinaria (pure richiamate le caratteristiche peculiari e la rilevanza degli interessi tutelati dall'autorità amministrativa, con crescente sua preponderanza sul ruolo di quella giudiziaria nell'evoluzione normativa rapidamente illustrata), comportanti la degradazione delle posizioni soggettive fatte valere dalle banche ad interessi legittimi: essa esclusa, proprio anche dal recente arresto di legittimità citata dalle medesime, soltanto quando gli atti autorizzatori della P.A. non oggetto della cognizione del giudice ordinario, in quanto già dallo stesso disapplicati, al contrario che nel caso di specie.

Escepiscono B s.p.a. e M s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per avere il reclamo quale oggetto, non già atti autoritativi amministrativi ma il piano di riparto del commissario, in relazione al criterio di imputazione del prezzo di vendita alle singole componenti dell'azienda, senza alcun vaglio ministeriale, direttamente incidente sul proprio diritto soggettivo di credito, con esso tutelato.

Con il terzo motivo di gravame, L s.p.a. in a.s. deduce vizio di estepetizione, in violazione dell'art. 99 c.p.c. (per avere il tribunale, a fronte di una richiesta delle banche di rettifica del progetto di riparto parziale, pronunciato il suo annullamento), oltre che di abuso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 110 l. fall. (per pronuncia di un provvedimento neppure previsto dall'art. 26, decimo comma l. fall., attributivo al tribunale del potere di conferma, modifica o revoca dell'atto reclamato): con evidente diversità di effetti, per la mera inefficacia (relativa al creditore reclamante) della revoca, non incidente sulla validità complessiva dell'atto, al contrario dell'annullamento, produttivo di effetti generali; con travolgimento pure della configurazione del diritto (soggettivo ad una diversa collocazione rispetto a quella disposta nel progetto di riparto) fatto valere con il reclamo, soggetto a decadenza laddove non esercitato nei termini perentori

prescritti, in violazione pertanto del perimetro soggettivo dei rapporti su cui incidente il progetto di riparto (per la sua invalidazione anche nei confronti dei creditori decaduti da dal diritto soggettivo ad una diversa collocazione).

Eccepiscono B s.p.a. e M T A A s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per la rilevanza meramente terminologica del provvedimento adottato dal tribunale, comunque di natura rescissoria.

Con il quarto motivo di gravame, L L B s.p.a. in a.s. deduce travisamento dei fatti, per difetto di cognizione degli atti, difetto di motivazione per mancata indicazione delle norme applicate ed arbitrarietà del giudizio in punto determinazione del valore del complesso aziendale (ai fini del calcolo di incidenza percentuale su di esso del valore dell'immobile di V M), per non avere il tribunale tenuto esatto conto della fluidità nel tempo, al contrario dei valori immobiliari ed immateriali del compendio aziendale (con conseguente necessità di diversi criteri estimativi), del valore del magazzino, all'epoca della perizia O (consegnata il 28 settembre 2007) neppure nella disponibilità della procedura (tornatane in possesso il 1° novembre 2007, dopo la risoluzione consensuale del contratto di affitto di azienda con L S.p.a., fino ad allora titolare delle materie prime e dei semilavorati acquistati da terzi per la lavorazione e la rivendita ai clienti, per la preparazione delle collezioni primavera - estate ed autunno - inverno), con la conseguenza della necessitata disomogeneità, per diacronicità, delle stime e giustificazione logica della separata considerazione delle rimanenze, rispetto al compendio aziendale, alla luce delle illustrate ragioni di composizione del prezzo di cessione dell'azienda (espressamente richiamati gli art 2 e 4 del contratto, in specifico riferimento all'A F M ed alla determinazione del Conguaglio Rimanenze), nonché della diversa natura (per la sua maggiore velocità di circolazione ed esigenza di più puntuale ancoraggio temporale), rispetto a beni di uso durevole, quali appunto immobili e marchi.

Eccepiscono B██████████ s.p.a. e M██████████ T██████████ A██████████ s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per la correttezza della censura di illogicità ed irragionevolezza del progetto commissariale, espressa dal tribunale, in esito a critica lettura delle previsioni contrattuali, anche alla luce del rilievo del proprio consulente dott. A██████████, nella relazione allegata sub A alla loro memoria in primo grado.

Con il quinto motivo di gravame, L██████████ L██████████ B██████████ s.p.a. in a.s. deduce contraddittorietà di motivazione sulla censurata intangibilità del valore di magazzino al *badwill* (riconoscendone pertanto la derivazione dall'allocazione del *badwill*

medesimo, dopo averne ravvisato l'irrelevanza, sulle sole attività immobilizzate) e difetto di motivazione per omessa indicazione della norma al riguardo violata, invece corretto il criterio adottato (di non imputazione del *badwill* al magazzino), in quanto rispondente ai principi di redazione del bilancio del codice civile e dell'art. 33 d. lg. 127/91, nonché del principio Contabile n. 17 "Bilancio consolidato" (secondo cui, nel

caso di prezzo pagato inferiore al patrimonio netto a valori correnti e pertanto di valore residuo negativo, si debbano ridurre proporzionalmente i valori delle attività immobilizzate, salvo quelle di inequivocabile valore e di rapido realizzo), che appunto prevedono l'incomprimibilità del magazzino non obsoleto al di sotto del suo valore di costo, pure in presenza di un *badwill*: esso, d'altro canto, non costituendo un fattore produttivo, ma prodotto finale di fattori produttivi, il cui valore non influenzante stabilmente la capacità reddituale dell'azienda, per la sua destinazione all'uscita in tempi brevi ed avendo poi la perizia estimativa O██████████ considerato il *badwill* solo con riferimento ai beni analiticamente indicati (tra i quali non il magazzino), così correttamente imputabile il valore negativo a quei beni di esso generatori.

Eccepiscono B██████████ s.p.a. e M██████████ T██████████ A██████████ s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per l'essenziale rilievo della necessaria distribuzione proporzionale tra tutti i beni aziendali, compreso il magazzino, dell'abbattimento di prezzo (€ 14.616.741,00) sul valore complessivo del compendio aziendale

(complessivamente pari a € 40.000.000,00), con la conseguente assenza di razionale giustificazione di un'esenzione da tale abbattimento del magazzino: non cogliendo invece nel segno le censure della procedura relative alla nozione di *bad will* nel caso di specie, neppure provata la non obsolescenza delle rimanenze cedute, qual presupposto applicativo dei principi *ex adverso* invocati.

Con il sesto motivo di gravame, L. [REDACTED] L. [REDACTED] B. [REDACTED] s.p.a. in a.s. deduce difetto di motivazione per falsa applicazione dell'art. 113 l. fall. ed omessa dell'art. 49 d. lg. 270/99, in deroga alla preclusione endofallimentare, per non avere il tribunale esattamente considerato (nel censurare la violazione dell'art. 113, primo comma l. fall., nella subordinazione del pagamento dei crediti ipotecari alla formazione del giudicato sul rigetto dell'azione revocatoria ordinaria, promossa dalla procedura, dell'ipoteca iscritta dalle banche reclamanti, per contrasto del successivo esperimento di tale azione con il principio di preclusione endofallimentare della definitiva ammissione allo stato passivo del loro credito in via ipotecaria) la natura di condizione sospensiva del decreto di esecutività del piano di riparto, ai sensi dell'art. 110, quarto comma l. fall. e non del decreto di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 96, quarto e quinto comma l. fall. e soprattutto il necessitato esperimento dell'azione di inefficacia, a norma dell'art. 49 d. lg. 270/99, dopo l'autorizzazione ministeriale all'esecuzione del programma di cessione, in data 29 novembre 2007, successiva all'esecutività dello stato passivo: la diversa interpretazione del tribunale violando evidentemente il principio di uguaglianza tra procedure nelle quali detta esecutività anteriore, piuttosto che successiva all'autorizzazione del programma.

Eccepiscono B. [REDACTED] s.p.a. e M. [REDACTED] T. [REDACTED] A. [REDACTED] A. [REDACTED] s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per l'abnormità giuridica della condizione apposta, come esattamente ritenuto dal tribunale, in quanto non rientrante tra le ipotesi di riserva stabilite dall'art. 113 l. fall., ma neppure dall'art. 110, quarto comma l. fall.

Con il settimo motivo di gravame, ~~L. B.~~ ~~L. B.~~ s.p.a. in a.s. deduce, infine, l'irrelevanza della censurata attribuzione delle somme soltanto in base al capitale, come determinato nel contratto di mutuo fondiario (senza computo degli interessi maturati fino al 21 ottobre 2006), in violazione degli artt. 54, 55 l. fall. e 2855 c.c., in assenza di alcuna lesione delle posizioni dei creditori concorrenti, per la paritaria determinazione di tutti i crediti ipotecari ammessi, in riferimento ai contratti di mutuo fondiario dell'11 e 17 febbraio 2005 e sulla base di incremento derivante da interessi maturati a parità di tassi, con la conseguente invarianza della quota proporzionale spettante a ciascuna banca, a misura dell'intervento di ognuna nella loro erogazione.

Eccepiscono ~~B. s.p.a.~~ s.p.a. e ~~M. s.p.a.~~ s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per il proprio interesse concreto ed attuale all'esatta collocazione del credito, al lordo degli interessi maturati.

Con il primo motivo di gravame, le banche reclamate censurano, in via incidentale, l'erroneamente ritenuta, dal primo giudice, inammissibilità delle proprie contestazioni relative, non già a congruità del prezzo di vendita dell'azienda, né a sua validità e quindi profili attinenti le modalità di liquidazione, piuttosto che di ripartizione dell'attivo, ma proprio a quest'ultima fase, per la contestazione del criterio di imputazione del prezzo realizzato ai singoli cespiti del compendio aziendale.

Con il secondo motivo di gravame, le banche reclamate censurano, in via incidentale, la statuizione di compensazione integrale delle spese, illogica ed ingiustificata, in assenza di giusti motivi per derogare al principio di soccombenza.

Reputa questa Corte di dover premettere all'esame dei motivi di gravame, devoluti con il reclamo dell'amministrazione straordinaria, per necessaria pregiudizialità logico-giuridica, quello dell'eccezione di inammissibilità, ritenendo la propria corretta adizione, a norma degli artt. 26, primo comma e 110, terzo comma l. fall., nei testi introdotti rispettivamente dagli artt. 23 e 98 d. lg. 9 gennaio 2005, in vigore dal 16 luglio 2006 al 31 dicembre 2007 (c.d. regime intermedio, tra la riforma operata dal

citato provvedimento legislativo e la "correzione" apportata dal d. lg. 12 settembre 2007, n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008), pertanto applicabili, per il rinvio operato dall'art. 67, secondo comma d. lg. 270/99 alle disposizioni (vigenti), tra gli altri in materia di ripartizione dell'attivo, dell'art. 110, secondo e terzo comma, nel caso di specie, per l'apertura della procedura con decreto del Tribunale di Biella, ai sensi dell'art. 30 d. lg. cit., pubblicato il 31 gennaio 2007.

Ed infatti, il testo qui applicabile dell'art. 110, terzo comma l. fall. (poi corretto opportunamente dall'art. 8, primo comma, lett. c d. lg. 169/2007 nella previsione di reclamabilità dello stesso "al giudice delegato ... ai sensi dell'art. 36", in quanto atto del curatore) stabilisce che i creditori possano proporre reclamo contro il progetto di riparto "nelle forme di cui all'art. 26", ossia di un atto non già del giudice delegato (come invece prima, a norma dell'art. 110, secondo comma r.d. 216/1942, per cui nessuna diversa disposizione dettata per la sua impugnazione, indubitabilmente prevista con il reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 l. fall.), ma del curatore, per tale ragione giustificandosi l'inserzione suindicata di reclamabilità (non *tout court*, per diretta applicazione in linea generale, ma appunto) "nelle forme di cui all'art. 26". Rimedio impugnatorio da indirizzare pertanto, come pressoché concordemente ritenuto in dottrina, al tribunale, quale organo apicale della procedura, di essa investito nella sua interezza, a norma dell'art. 23, primo comma l. fall., salvo che nei casi espressamente riservati alla competenza del giudice delegato. A quest'ultimo espressamente attribuita, in materia di reclamo, dall'art. 36, primo comma l. fall., contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori: tuttavia non richiamato, come detto, dalla disposizione qui applicabile, ma soltanto da quella successivamente entrata in vigore.

Ed il suddetto decreto del tribunale ben reclamabile, non già in via di terzo grado, come infondatamente eccepito dalle banche resistenti, ma quale decreto del tribunale, quale primo atto giurisdizionale (tale, si ribadisce, non essendo il progetto

di riparto del curatore), davanti a questa Corte, a norma del novellato art. 26, primo comma l. fall., nel testo qui applicabile.

Quanto alla subordinata eccezione di inammissibilità del reclamo per sua tardività, essa pure deve essere disattesa, per manifesta infondatezza: basti osservare che esso è stato depositato il 2 maggio 2011 e quindi nel rispetto del termine perentorio di dieci giorni (valevole, tra gli altri per il curatore, cui equiparabile qui il commissario straordinario), tenuto conto della scadenza del decimo giorno nella giornata di sabato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 155, quarto e quinto comma c.p.c.,

dalla notificazione (in data 20 aprile 2011) del decreto al commissario, come espressamente disposto dal novellato testo dell'art. 26, terzo comma l. fall. Sempre la stessa disposizione indica poi tassativamente, nella sua seconda parte, le comunicazioni equiparabili a notificazione (comunicazione integrale dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzie di avvenuta ricezione, in base al t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Sicché, nessun valore assume una supposta (e neppure dimostrata) conoscenza *all'unde* del decreto reclamato, anziché in via formale, secondo l'inequivoco testo di legge.

Tanto doverosamente chiarito, in ordine al primo motivo di gravame, relativo ad improcedibilità dei reclami delle banche, per mancata notificazione ai creditori prededucibili ai sensi dell'art. 52 d. lg. 270/89, in violazione dell'art. 26, settimo comma l. fall. (nel testo vigente nel regime intermedio), la Corte rileva come il tribunale abbia apoditticamente superato, con sbrigativa motivazione (sostanzialmente eludendola), la questione, pure argomentatamente sottoposta dall'amministrazione straordinaria resistente (a pgg. 13 e 14 della memoria di costituzione del 23 luglio 2010 ed ancora a pgg. 4 e 5 della memoria di replica del 15

novembre 2010), sull'insoddisfacente (perchè erronea) esclusione della qualità di *controinteressati* ai creditori prededucibili, "in quanto, a norma degli artt. 111 nr. 1) e 111 bis l.f., titolari di ragioni creditorie potiori rispetto a quelle di cui sono portatori gli odierni reclamanti, come tali destinati, pertanto, a non essere in ogni caso potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento dei reclami" (così a pg. 2 del decreto reclamato).

Ma proprio la normativa richiamata smentisce la supposta posizione di indifferenza di tale categoria di creditori ad eventuali (nel caso di specie, concretamente disposte dal tribunale, con i risultati, direttamente incidenti che si illustreranno) modificazioni del progetto di riparto.

Se è vero, infatti, che il pagamento dei crediti prededucibili è prioritario (art. 111 n. 1 l. fall.) rispetto ad ogni altro e segnatamente ai crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge (art. 111 n. 2), tra i quali quelli delle banche reclamanti davanti al tribunale, è altrettanto indubbio che i primi "vanno soddisfatti ... con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare ... con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti" (art. 111bis, terzo comma l. fall.). E tale disposizione, introdotta a seguito di un annoso dibattito giurisprudenziale relativo all'ordine di preferenza da rispettare, nella ripartizione del ricavato dalla vendita di immobili, tra crediti privilegiati e crediti assistiti da prelazione ipotecaria su di essi (risolto, in favore di questi ultimi, detratti i crediti prededucibili relativi ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incremento o ad amministrazione o a liquidazione dei beni ipotecati, ovvero recanti ai titolari specifiche utilità ed un'aliquota delle spese generali, secondo il consolidato indirizzo di legittimità per cui, tra le altre: Cass. 14 gennaio 2004, n. 335, in *Fall.*, 2004, 936, s. m.; Cass. 9 giugno 1997, n. 5104, *ivi*, 1998, 261; Cass. 11 gennaio 1995, n. 251, *ivi*, 1995, 828),



prevede proprio che sul ricavato degli immobili gravati da ipoteca i crediti prededucibili siano posposti a quelli ipotecari.

Ed allora, appare davvero difficile negare ai creditori prededucibili, ai sensi dell'art. 52 d. lg. 270/99, la qualità di *controinteressati*: ben più che in senso formale, in quanto soggetti espressamente menzionati nel progetto di riparto parziale reclamato, siccome in esso inclusi per previsione di pagamento di somme in loro favore in misura del 15% dei loro crediti, pari a € 948.567,00; proprio anche in senso sostanziale, per il loro interesse concreto, immediato e differenziato dal *quavis de*

*populo*, al mantenimento del provvedimento impugnato, siccome direttamente incisi dalla modifica disposta (in esito al suo annullamento) dal tribunale (di determinazione del valore del complesso aziendale, in esito alla sommatoria del valore del magazzino, nella misura specificata nell'atto di cessione, ragguagliata al prezzo di costo ed al computo sul valore così ottenuto dell'incidenza percentuale dell'immobile, valorizzato nell'importo della perizia Porro, in prospettiva di continuità

gestionale: così individuato il suo effettivo valore di realizzazione), comportante la verosimile esclusione della somma suindicata loro destinata (sulla base della valorizzazione dell'immobile di V. M. secondo i criteri indicati dal commissario a pgg. da 3 a 5 del progetto di riparto, in misura di € 795.537,00), per il correlativo accrescimento della quota attribuita ai creditori ipotecari, tenuto conto della verosimile insufficienza dell'attivo persino per i crediti prededucibili, rappresentata dal commissario straordinario già nel progetto di riparto reclamato (a pg. 2), ora apprezzata nel senso dell'esclusione (per la residua disponibilità alla procedura della somma di € 340.423,00, salvi incrementi derivanti dalle azioni revocatorie in corso, addirittura insufficiente al pagamento di spese pozioni, in conseguenza della spettanza, sulla scorta delle rettifiche disposte dal tribunale, della somma di € 3.865.028,00 ai creditori ipotecari: come prospettato a pg. 17 dell'odiermo reclamo) di alcuna ripartizione di somme in favore dei creditori prededucibili in questione.

Così incontestabile, nell'ipotesi di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, la necessità della *notifica del ricorso al curatore ed ai soggetti che possano essere lesi nei loro diritti dalla modifica del decreto del giudice delegato* (in tale senso, tra le altre: Trib. Palermo 18 dicembre 2002, in *Fall.*, 2003, 798, s. m.), pare a questa Corte evidente che il reclamo delle banche dovesse essere, a loro cura, notificato ai suddetti creditori prededucibili, in quanto controinteressati, a norma dell'art. 26, settimo comma l. fall. (sempre nel testo vigente nel regime intermedio).

Una tale notificazione si imponeva, infatti, per la corretta ed integra costituzione del contraddittorio tra tutti i soggetti direttamente interessati a partecipare al *procedimento di reclamo*, quale espressione di quella garanzia minima del contraddittorio, *indefettibile in ogni procedimento di natura giurisdizionale* (così per tutte: Corte cost. 20 maggio 1999, n. 183, ord., in *Foro it.*, 1999, I, 2444; più recentemente richiamata, in riferimento al procedimento di esdebitazione, da Corte cost. 30 maggio 2008, n. 181, in *Fall.*, 2008, 887), quale è indubbiamente il procedimento di reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 l. fall.: dapprima, in via interpretativa, per sua progressiva costituzionalizzazione (fin troppo nota la vicenda giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, dapprima demolitoria e quindi ricostruttiva, per essere qui ripercorsa), con particolare riferimento alla determinazione del termine per reclamare, nelle sua entità e decorrenza, all'instaurazione del contraddittorio, all'obbligo di un minimo di attività istruttoria e di motivazione, a pena di nullità, del decreto decidente il reclamo; ora, per diritto positivo, così come rimodulato nel testo dell'art. 26, per novellazione dell'art. 23 d. lg. 5/2006, qui applicabile (ma attualmente vigente così come sostituito dall'art. 3, terzo comma d. lg. 169/20079).

La conseguenza della violazione dell'art. 26, settimo comma l. fall., per omessa *notificazione del reclamo ai creditori prededucibili controinteressati*, comporta, ad

avviso di questa Corte, in accoglimento del mezzo esaminato, assorbente ogni altro profilo, l'improcedibilità del reclamo proposto, con i ricorsi rispettivamente presentati il 2 e 5 luglio 2010, da B██████████ s.p.a. e da M██████████ T██████████ A██████████ s.p.a., entrambe in persona del legale rappresentante, avverso il progetto di riparto parziale presentato il 25 maggio 2010, ai sensi dell'art. 67 d. lg. 270/99, dal commissario straordinario di L██████████ L██████████ B██████████ s.p.a. in a.s. e depositato in cancelleria su ordine del giudice delegato, con decreto del 1° giugno 2010.

E ciò anche in applicazione del principio affermato, in relazione all'appello nel rito del lavoro, per il difetto di notificazione del ricorso (pure tempestivamente proposto) e del decreto di fissazione di udienza, ma ritenuto applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, sull'essenziale riferimento ermeneutico del principio di ragionevole durata del processo (così, per tutte, Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20604, in *Ford. it.*, 2009, I, 1130) e pertanto generalizzabile a tutti i rimedi impugnatori introduttivi di procedimenti, nei quali non si sia realizzato il contraddittorio e quindi anche al procedimento di reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 l. fall. (parimenti, tra l'altro, introdotto con ricorso).

Dalla ravvisata improcedibilità discende allora la pronuncia di nullità del decreto del Tribunale di Biella, qui reclamato, per avere pronunciato in evidente difetto di contraddittorio, non più sanabile, per la rilevata improcedibilità suddetta.

Sicché, come già altra volta disposto da questa Corte, sia pure in riferimento a procedimento di esdebitazione a contraddittorio non integro davanti al tribunale (App. Torino 30 giugno 2008, decr., in *Fall.*, 2008, 889), il procedimento deve essere rimesso al medesimo Tribunale di Biella, a norma dell'art. 354, primo comma c.p.c., ben applicabile anche ai procedimenti in camera di consiglio (in tale senso, tra le altre: Cass. 30 marzo 2006, n. 7528, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, f. 3; Cass. 21 marzo 2001, n. 4037, *ivi*, 2001, 538).

Le spese del presente grado del procedimento (sulle quali sole ben può il giudice di appello provvedere, nel caso di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c.; così, tre le altre: Cass. 12 giugno 2006, n. 13550, in *Giust. civ. Mass.*, f. 6), ben possono essere integralmente compensate tra le parti, per ragioni di equità individuabili nella particolare delicatezza delle questioni trattate e nella natura della pronuncia resa.

P.Q.M.

la Corte d'Appello

Visti gli artt. 67 d. lg. 270/99, 110, terzo comma, 26 settimo e decimo comma l. fall.  
e 354, primo comma c.p.c.,

dichiara

la nullità del decreto del Tribunale di Biella del 31 marzo 2011 e rimette il procedimento davanti allo stesso tribunale;

dichiara

interamente compensate tra le parti le spese del procedimento di reclamo;

manda

la Cancelleria alla comunicazione al reclamante, perché provveda nella forme e nei termini di legge.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19 luglio 2011

Direttore Amministrativo  
POLI Monica

Il Presidente

(Dott. Mario Griffey)

22.06.2011  
Direttore Amministrativo  
POLI Monica